

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8720 Anno 2021

Presidente: IMPERIALI LUCIANO

Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

Data Udiienza: 22/01/2021

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 19/09/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LIVORNO, in data 27/06/2016, nei confronti di (omissis)) confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 646 cod.pen. .

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, che si fonda su una motivazione apparente poiché vengono valorizzati due circostanze indiziarie e non viene valutata la doglianza difensiva circa l'assoluta mancanza di riscontri investigativi sui flussi di denaro, in quanto non è stato effettuato alcun accertamento sui conti condominiali in cui sarebbero stati versati parte degli acconti.

Il motivo è inammissibile poiché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

La corte al riguardo reso adeguata motivazione evidenziando come sono state consegnate all'imputato ingenti somme riferibili ai condomini che sono state versate sul conto corrente di cui l'imputato aveva la esclusiva disponibilità. La corte ha altresì sottolineato che il (omissis) è sfuggito alle reiterate richieste di convocazione di assemblea e di spiegazioni circa la destinazione delle somme che gli erano state consegnate e che lui soltanto poteva avere distratto. L'assenza di una ricostruzione alternativa a tale vicenda rende del tutto infondate le doglianze difensive.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22/01/2021